



REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO ACI

REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO ACI

Titolo I Principi generali

- ART.1 - Finalità e contenuto*
- ART.2 - Titolarità del Marchio*
- ART.3 - Definizione ed Uso del Marchio*
- ART.4 - Categorie di prodotti e servizi che possono fruire del Marchio*

Titolo II Automobile Club, Delegazioni e Società controllate degli AC

- ART.5 - Uso del Marchio da parte degli Automobile Club*
- ART.6 - Concessione d'uso del Marchio da parte degli AC alle rispettive Delegazioni*
- ART.7 - Uso della denominazione ACI da parte delle Società controllate degli AC*

Titolo III Strutture collegate ACI

- ART.8 - Concessione d'uso del Marchio a Fondazioni*
- ART.9 - Concessione d'uso del Marchio a Società controllate o collegate ACI*

Titolo IV Soggetti esterni alla Federazione ACI

- ART.10 - Concessione d'uso del Marchio da parte dell'ACI a soggetti terzi*
- ART.11 - Concessione d'uso del Marchio da parte degli AC a soggetti terzi*
- ART.12 - Marchio storico ACI-CSAI*

Titolo V Controllo e tutela del Marchio

- ART.13 - Condizioni d'uso del Marchio su Internet*
- ART.14 - Commissione di vigilanza sull'uso del Marchio*
- ART.15 - Funzioni della Commissione*
- ART.16 - Tutela del Marchio*
- ART.17 - Responsabilità conseguenti all'uso del Marchio*
- ART.18 - Controversie*

Titolo VI Altre disposizioni

- ART.19 - Disposizioni transitorie e finali*
- ART.20 - Entrata in vigore*

Allegati

- 1) Marchio comunitario**
- 2) Guida di applicazione dell'immagine coordinata**
- 3) Modulo di richiesta di concessione dell'uso del Marchio ACI**

REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO ACI

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART.1

(Finalità e contenuto)

1. Il presente Regolamento disciplina l'uso del Marchio dell'Automobile Club d'Italia (ACI), per tutelarne il valore istituzionale ed emblematico ed assicurarne la funzione di identificazione e riconoscimento dell'Ente e dei prodotti e servizi erogati dalla Federazione.
2. Il Regolamento stabilisce le modalità di gestione ed utilizzo del Marchio ACI, le condizioni generali per la concessione del relativo diritto d'uso, le modalità di riproduzione grafica, nonché il sistema dei relativi controlli.

ART.2

(Titolarità del Marchio)

1. Tutti i diritti relativi all'uso del Marchio ACI sono di proprietà esclusiva dell'ACI, con sede in Roma, via Marsala 8.
2. Il Marchio ACI è stato depositato in data 11 luglio 2001 presso l'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) e registrato in ambito comunitario in data 19 dicembre 2002. Detto Marchio è riportato nell'Allegato 1), che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

ART.3

(Definizione ed uso del Marchio)

1. Ai fini del presente Regolamento, per Marchio si intende la parte figurativa del Marchio comunitario di cui all'articolo 2, costituita dal logo ACI sopra la raffigurazione stilizzata di una ruota dentata.
2. I dati tecnici completi relativi all'uso del Marchio e le modalità operative di riproduzione grafica dello stesso sono riportati nella "Guida di applicazione dell'immagine coordinata" di cui all'Allegato

2), di seguito denominata Guida, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

ART.4

(Categorie di prodotti e servizi che possono fruire del Marchio)

1. Ferma restando la facoltà dell'ACI di utilizzare il Marchio anche in settori diversi, i soggetti che, ai sensi del presente Regolamento, sono destinatari della concessione del Marchio, possono associare il Marchio stesso, nei limiti ed alle condizioni di cui al presente Regolamento, soltanto ai prodotti e servizi riconducibili ai seguenti settori di attività, per i quali è stata ottenuta la registrazione: assicurazioni, affari finanziari, monetari ed immobiliari (classe n.36); telecomunicazioni (classe n.38); trasporto, imballaggio, deposito merci ed organizzazione di viaggi (classe n.39); educazione, formazione, divertimento, attività sportive e culturali (classe n.41).
2. L'uso del Marchio in settori diversi da quelli di cui al comma 1 è autorizzato dal Comitato Esecutivo dell'ACI, previo parere della Commissione di cui all'articolo 14.

TITOLO II

AUTOMOBILE CLUB, DELEGAZIONI E SOCIETA' CONTROLLATE DEGLI AC

ART.5

(Uso del Marchio da parte degli Automobile Club)

1. Gli AC sono autorizzati, a titolo gratuito, all'uso del Marchio nelle forme e con le modalità stabilite dal presente Regolamento e dalla Guida, per l'esercizio delle loro attività istituzionali ed in conformità alle finalità ed agli scopi previsti dallo Statuto dell'Ente, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali.
2. L'uso del Marchio da parte degli AC in ambiti territoriali diversi da quelli di competenza può avvenire soltanto previo coinvolgimento ed intesa con l'AC o con gli AC interessati. Di tali intese deve essere data comunicazione al Presidente dell'ACI ed alla Commissione di vigilanza di cui all'articolo 14.

3. Gli AC, nello svolgimento delle proprie attività, utilizzano il Marchio esclusivamente abbinato alla rispettiva denominazione, secondo le modalità definite nella Guida. Essi espongono presso la propria sede l'insegna riprodotte il Marchio secondo le modalità riportate nella stessa Guida.
4. Gli AC non possono ad alcun titolo concedere in licenza a terzi l'uso del Marchio al di fuori dei casi previsti dal presente Regolamento.
5. Gli AC possono utilizzare i propri marchi storici, per evidenziare i valori culturali e di tradizione di cui sono portatori. Le modalità d'uso dei Marchi storici, anche in abbinamento al Marchio, sono definite nella Guida.

ART.6

(Concessione d'uso del Marchio da parte degli AC alle rispettive Delegazioni)

1. Gli AC concedono in licenza a titolo oneroso l'uso del Marchio alle Delegazioni del territorio di competenza con atto scritto contenente la disciplina d'uso del Marchio, la durata della concessione, i casi di anticipata revoca ed il corrispettivo per il relativo uso, in conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento.
2. In particolare, l'atto di cui al comma 1 dovrà uniformarsi ai seguenti principi:
 - a) le Delegazioni sono tenute ad utilizzare il Marchio come insegna dell'esercizio ed a riprodurlo nella carta intestata e nel materiale pubblicitario, rispettando i principi espressi dal presente Regolamento ed attenendosi alla Guida, secondo le modalità definite con gli AC;
 - b) le Delegazioni sono tenute a dare atto che le denominazioni "Automobile Club d'Italia" ed "ACI", il Marchio ed i relativi diritti, nonché qualsiasi altra caratteristica che permetta alle stesse di identificarsi come Delegazione ACI, sono e resteranno oggetto di proprietà esclusiva dell'ACI. Le Delegazioni sono tenute a non utilizzare il Marchio come proprio nome commerciale, ovvero nel proprio nome commerciale, ed a non registrare e/o utilizzare nomi simili o confondibili con lo stesso. La Delegazione, alla scadenza della convenzione stipulata con l'AC ovvero in caso di recesso e/o anticipata risoluzione della stessa per qualsiasi motivo, cessa

immediatamente di far uso del Marchio e di ogni eventuale altro segno distintivo dell'ACI, nonché di identificare la sua impresa e/o esercizio quale affiliato dell'ACI. In caso di ingiustificato ritardo della Delegazione nel rimuovere l'insegna, l'AC adotterà tutte le iniziative necessarie per ottenere la cessazione immediata dell'uso non autorizzato, con addebito delle relative spese alla Delegazione e fatta salva ogni altra azione a tutela del Marchio;

- c) è fatto divieto alle Delegazioni di concedere sotto qualsiasi forma e a qualsiasi titolo l'uso del Marchio, o di parte di esso, in sub-licenza a terzi;
 - d) la Delegazione è tenuta a garantire l'elevata qualità dei servizi offerti, la certezza e la rapidità delle prestazioni, nonché a mantenere i propri locali di vendita funzionali ed accoglienti per l'utenza;
 - e) le Delegazioni sono tenute nei rapporti con i terzi ad indicare la loro qualità di impresa commerciale indipendente dall'ACI e dall'AC;
 - f) la concessione in licenza del Marchio alle Delegazioni non può eccedere la durata del rapporto di convenzionamento o di *franchising* tra l'AC e la Delegazione ed è soggetta al pagamento di un canone (*royalty*) nei confronti dell'AC;
 - g) qualsiasi uso del Marchio non conforme a quanto previsto dal presente Regolamento comporta la risoluzione del rapporto contrattuale tra l'AC e la Delegazione.
3. Gli AC vigilano sul corretto uso del Marchio da parte delle proprie Delegazioni, anche attraverso accessi e verifiche da parte del Direttore dell'AC o di un suo delegato, informando la Commissione di cui all'articolo 14 di eventuali distorsioni nell'uso del Marchio ed adottano tutte le iniziative idonee alla tutela del Marchio stesso. Analoghe verifiche possono essere disposte dall'ACI.

ART.7

(Uso della denominazione ACI da parte delle Società controllate degli AC)

1. Gli AC possono autorizzare, con atto scritto, le proprie Società controllate esclusivamente all'uso della denominazione "ACI", che potrà essere utilizzata nella denominazione delle Società e riprodotta nei segni distintivi delle stesse solo con i caratteri del logo ACI. Ai fini del

presente Regolamento, si intendono per Società controllate quelle in cui l'AC disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed il cui oggetto sociale preveda lo svolgimento di attività strumentali e/o strettamente connesse al raggiungimento delle finalità dell'AC. L'uso della denominazione "ACI" da parte delle Società controllate degli AC e la riproduzione di essa nei segni distintivi delle Società stesse sono ammessi fino al mantenimento da parte degli AC di una partecipazione di controllo nelle Società. Detta condizione è inserita espressamente nell'atto di autorizzazione di cui al presente comma.

2. Le Società controllate operano esclusivamente nel territorio di pertinenza dell'AC controllante, fatte salve le ipotesi di iniziative concordate tra gli AC, ai sensi dell'articolo 5, comma 2.
3. Gli AC comunicano tempestivamente alla Commissione di cui all'articolo 14 i dati relativi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 1 e le eventuali ipotesi di revoca e cessazione.
4. Gli AC vigilano sul corretto uso della denominazione "ACI" da parte delle proprie Società controllate, informando la Commissione di cui all'articolo 14 di eventuali distorsioni nella sua utilizzazione, ed attivando tutte le iniziative idonee alla tutela del Marchio.

TITOLO III

STRUTTURE COLLEGATE ACI

ART.8

(Concessione d'uso del Marchio a Fondazioni)

1. L'ACI può concedere in licenza con atto scritto a Fondazioni delle quali sia Fondatore unico o unitamente ad altri Enti od Organismi l'uso del Marchio nell'esercizio delle rispettive attività, con divieto di sub-licenza nei confronti di terzi. L'atto di concessione disciplina le modalità d'uso del Marchio, in conformità alle disposizioni del presente Regolamento.

ART.9

(Concessione d'uso del Marchio a Società controllate o collegate ACI)

1. L'ACI può concedere in licenza a proprie Società controllate o collegate, con atto scritto, l'uso del Marchio nell'esercizio delle rispettive attività.
2. L'uso del Marchio può essere concesso in licenza solo alle Società nelle quali l'ACI disponga almeno del 50% dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed il cui oggetto sociale preveda lo svolgimento di attività strumentali e/o strettamente connesse al raggiungimento delle finalità dell'ACI. L'uso del Marchio da parte delle Società è ammesso fino al mantenimento della quota di partecipazione di cui al presente comma. Detta condizione è inserita espressamente nell'atto di concessione di cui al comma 1.
3. Le Società licenziatarie possono utilizzare la denominazione "ACI" nella propria denominazione sociale e riprodurla nei segni distintivi solo con i caratteri del logo ACI. Nei rapporti con i terzi le Società sono tenute ad indicare la loro qualità di soggetti distinti ed autonomi rispetto all'ACI.
4. Le Società licenziatarie non possono concedere a terzi l'uso del Marchio, o di parte di esso, in sub-licenza al di fuori dei casi di cui al comma 5.
5. Con l'atto di cui al comma 1 o con altri atti convenzionali tra l'ACI e le Società licenziatarie, è stabilita la facoltà per le stesse di concedere in sub-licenza, con atto scritto, l'uso del Marchio alle imprese della propria rete commerciale legate alle Società da un rapporto di convenzionamento o di agenzia, o alla rete delle Delegazioni la cui gestione sia stata concessa in affidamento dagli AC, nel rispetto dei principi di cui al presente Regolamento e delle modalità previste dalla Guida.
6. Le Società licenziatarie comunicano tempestivamente alla Commissione di cui all'articolo 14 i dati relativi alle concessioni in sub-licenza rilasciate ai sensi del comma 5, specificandone le finalità e la durata.

TITOLO IV

SOGGETTI ESTERNI ALLA FEDERAZIONE ACI

ART.10

(Concessione d'uso del Marchio da parte dell'ACI a soggetti terzi)

1. L'ACI, con deliberazione del Comitato Esecutivo, previo parere della Commissione di vigilanza di cui all'articolo 14, può concedere in licenza, per iniziative specifiche conformi alle proprie finalità statutarie, a titolo oneroso o gratuito, l'uso del Marchio a soggetti, pubblici o privati, esterni alla Federazione, che ne facciano apposita domanda utilizzando il modello di cui all'Allegato 3). L'uso del Marchio non può essere concesso per iniziative che abbiano un'evidente connotazione politica o confessionale.
2. La concessione in licenza non conferisce alcun diritto d'esclusiva né permette l'appropriazione del Marchio.
3. L'uso deve intendersi sempre ed esclusivamente collegato all'iniziativa specifica per la quale il Marchio è stato concesso e solo per il periodo corrispondente.
4. Il licenziatario è tenuto a dare adeguata visibilità al Marchio sui propri materiali promozionali, attraverso la riproduzione del Marchio stesso secondo le modalità indicate nella Guida. Il licenziatario dovrà comunque impegnarsi a riconoscere condizioni di favore nei confronti dei Soci ACI.
5. Il licenziatario può far uso del Marchio su cataloghi, *dépliants*, autoadesivi, insegne, *gadgets* e altre forme di pubblicità, anche telematica, radiofonica e televisiva, nonché in fiere, esposizioni e manifestazioni.
6. Il contratto di licenza dovrà prevedere per il licenziatario l'impegno a:
 - fornire una declaratoria dei requisiti dei prodotti, dei servizi e delle iniziative in relazione alle quali utilizzare il Marchio;
 - presentare preventivamente le bozze degli stampati all'Area Comunicazione Integrata dell'Ente che, verificata la correttezza della riproduzione, rilascia apposito visto;

- utilizzare il Marchio in coerenza con il presente Regolamento, con la Guida e con eventuali altre prescrizioni che l'ACI ritenesse di inserire nel contratto stesso;
 - rispettare, nello svolgimento delle attività contrassegnate dal Marchio, elevati *standard* di qualità;
 - permettere lo svolgimento di controlli e verifiche di qualità da parte di strutture dell'Ente o di soggetti esterni incaricati dall'Ente stesso.
7. La riproduzione o l'uso del Marchio secondo modalità differenti da quanto indicato nel presente Regolamento comportano la decadenza dal diritto all'uso del Marchio con effetto immediato. In caso di decadenza, il licenziatario sarà tenuto alla distruzione immediata di ogni catalogo, *dépliant*, etichetta o altro materiale comunicativo realizzato utilizzando il Marchio.
8. L'ACI può concedere in licenza l'uso del Marchio ad Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) nell'esercizio delle relative attività, con divieto di concessione in sub-licenza nei confronti di terzi. L'atto di concessione disciplina le modalità d'uso del Marchio secondo quanto previsto dal presente articolo.

ART.11

(Concessione d'uso del Marchio da parte degli AC a soggetti terzi)

1. Gli AC possono concedere in licenza l'uso del Marchio a soggetti esterni alla Federazione operanti nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, previo parere della Commissione di vigilanza di cui all'articolo 14, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 e limitatamente ai prodotti, servizi ed iniziative riconducibili ai settori di attività di cui all'articolo 4. L'uso del Marchio non può essere concesso per iniziative che abbiano un'evidente connotazione politica o confessionale.
2. Ai fini dell'espressione del parere di cui al comma precedente, il Direttore dell'AC fornisce alla Commissione di vigilanza di cui all'articolo 14 ogni elemento informativo utile in merito alle iniziative per le quali l'AC intenda avvalersi della facoltà di concessione in licenza del Marchio. La Commissione esprime il proprio parere entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della richiesta, decorso il quale il parere si intende rilasciato. L'AC entro i successivi 30 giorni con atto

scritto può chiedere che la questione sia sottoposta al Comitato Esecutivo per le relative determinazioni.

ART.12

(Marchio storico ACI-CSAI)

1. La Commissione Sportiva Automobilistica (CSAI), nell'esercizio dei poteri sportivi ad essa delegati dall'ACI ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto, utilizza il marchio storico ACI-CSAI per la promozione e l'organizzazione delle attività sportive automobilistiche.
2. La CSAI può concedere con atto scritto l'uso del marchio storico ai soggetti titolari della licenza sportiva ACI-CSAI ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento Nazionale Sportivo, con divieto di concessione in sub-licenza in favore di terzi. La concessione non conferisce alcun diritto d'esclusiva né permette l'appropriazione del marchio storico.
3. Il licenziatario può far uso del marchio storico sulla documentazione e modulistica cartacea relativa allo svolgimento della competizione, sui regolamenti particolari di gara, su *dépliants*, *gadgets* ed altre forme di pubblicità, anche telematica, radiofonica e televisiva, nonché riprodurlo sulla carta intestata.
4. L'uso deve intendersi sempre ed esclusivamente collegato all'iniziativa specifica per la quale il marchio è stato concesso e solo per il periodo corrispondente.
5. La licenza dovrà prevedere:
 - le finalità, l'oggetto e la durata della stessa;
 - le modalità di riproduzione e d'uso del marchio storico;
 - l'impegno del licenziatario a rispettare le suddette modalità ed a consentire lo svolgimento dei relativi controlli e verifiche da parte della CSAI.
6. La CSAI vigila sul corretto utilizzo del marchio di cui al comma 1, informando la Commissione di cui all'articolo 14 di eventuali distorsioni nell'uso dello stesso.
7. La riproduzione o l'uso del marchio storico secondo modalità differenti da quanto indicato nella licenza comportano la decadenza dal diritto all'uso del marchio storico con effetto immediato. In caso di decadenza,

il licenziatario sarà tenuto alla distruzione immediata di ogni catalogo, *dépliant*, etichetta o altro materiale comunicativo realizzato utilizzando il marchio storico.

8. In materia di utilizzo del marchio storico su Internet, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 13.

TITOLO V

CONTROLLO E TUTELA DEL MARCHIO

ART.13

(Condizioni d'uso del Marchio su Internet)

1. Il *link* da parte di altri siti al sito dell'ACI è possibile utilizzando esclusivamente la denominazione "*Automobile Club d'Italia*" oppure, se lo spazio a disposizione non lo consente, "*ACI*", purché i siti ospitanti non forniscano contenuti illegali, diffamatori, fraudolenti o comunque lesivi dell'immagine dell'ACI o di diritti altrui.
2. È vietato l'inserimento di pagine del sito ACI all'interno della struttura del sito ospitante (c.d. "*framing*").
3. L'uso del Marchio come *link*, così come ogni riproduzione di altre parti del sito su siti altrui, deve essere espressamente autorizzato secondo la procedura descritta nell'articolo 10, con esclusione dei casi in cui ad attivare i *link* siano amministrazioni pubbliche.
4. Nella riproduzione del Marchio deve sempre essere evitata confusione e/o associazione con altri marchi, nomi, insegne, indirizzi IP, nomi di dominio e/o diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi.
5. In ogni caso la presenza del Marchio non rende responsabile l'ACI dei contenuti e dei servizi offerti dal sito ospitante.
6. L'ACI si riserva di modificare il proprio sito in qualsiasi momento ed a propria discrezione, senza alcun obbligo di informare i siti che hanno attivato i *link*.

ART.14
(Commissione di vigilanza sull'uso del Marchio)

1. È istituita la “Commissione di vigilanza sull'uso del marchio ACI”, con funzioni di vigilanza sul corretto uso del Marchio e di qualsiasi altro segno distintivo dell'Ente. La Commissione, nominata con deliberazione del Comitato Esecutivo, è composta dal Segretario Generale o da un suo delegato, in qualità di Presidente, da due Dirigenti dell'ACI, dal Responsabile dell'Area Comunicazione Integrata o da un suo delegato, dal Coordinatore dell'Avvocatura dell'Ente o da un suo delegato, da un funzionario dell'Ente con funzioni di Segretario e da tre supplenti.
2. I componenti della Commissione durano in carica un quadriennio. L'incarico è rinnovabile.

ART.15
(Funzioni della Commissione)

1. La Commissione esprime con tempestività i pareri previsti dal presente Regolamento e gli altri pareri che possono essere richiesti dal Segretario Generale o dagli Organi dell'Ente in ordine all'uso del Marchio. La Commissione vigila altresì sul corretto uso del Marchio e può formulare proposte agli Organi dell'Ente per il miglioramento delle condizioni di uso del Marchio stesso e per garantirne la necessaria tutela.

ART.16
(Tutela del Marchio)

1. L'ACI tutela il proprio Marchio da contraffazioni o alterazioni, nonché da qualsiasi uso illecito o potenzialmente lesivo degli interessi dell'Ente, intraprendendo tutte le azioni necessarie.
2. Ferme restando le iniziative di competenza degli AC ai sensi del presente Regolamento, nel caso di uso non autorizzato o comunque illecito da parte di chiunque del Marchio comunitario, o di parte di esso, e della denominazione “Automobile Club d'Italia”, l'ACI diffida con atto scritto il responsabile dal proseguire nel suo comportamento ed intima l'immediata cessazione di tale uso, nonché la distruzione di ogni materiale relativo.

3. I Direttori degli AC segnalano, tempestivamente e per iscritto, alla Commissione di vigilanza di cui all'articolo 14 qualsiasi atto o fatto di cui abbiano conoscenza da chiunque posto in essere, anche solo potenzialmente lesivo dei diritti dell'ACI inerenti il Marchio.
4. Gli AC sono tenuti ad esperire senza indugio tutte le azioni anche giudiziarie in relazione ad atti o fatti lesivi o potenzialmente lesivi del Marchio posti in essere da soggetti cui abbiano concesso l'uso dello stesso.

ART.17

(Responsabilità conseguenti all'uso del Marchio)

1. L'ACI non è responsabile nel caso in cui l'uso del Marchio o di parte di esso, da parte di soggetti diversi dall'ACI stesso, arrechi danni, costituisca pericolo di danno verso i terzi o verso lo stesso soggetto utilizzatore, o sia comunque contrario alla normativa vigente o a clausole contrattuali.
2. Nei casi di cui al presente articolo, qualora sia convenuto in giudizio, l'ACI ha facoltà di chiamare in giudizio l'utilizzatore ai sensi dell'articolo 269 del codice di procedura civile per esserne garantito, oppure di agire in garanzia verso di lui o i suoi aventi causa in un separato giudizio o procedimento arbitrale.
3. L'uso illecito del Marchio o che abbia prodotto effetti pregiudizievoli per i terzi o per l'ACI, o che minacci di arrecare danni ai terzi o all'ACI stesso, costituisce causa di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile del negozio avente ad oggetto l'uso del Marchio.
4. E' fatta comunque salva la facoltà dell'ACI di agire contro l'utilizzatore per i danni dallo stesso arrecati all'Ente.
5. Rimangono salve tutte le altre conseguenze che la legge prevede per l'uso illecito o pericoloso del Marchio.
6. Tutti i negozi aventi ad oggetto l'uso del Marchio, di cui sia parte l'ACI o altro soggetto appartenente alla Federazione, devono recare una clausola che riproduce il contenuto del presente articolo.

ART.18
(Controversie)

1. Le controversie tra l'ACI e gli AC relative alle materie oggetto del presente Regolamento sono disciplinate dall'articolo 22 dello Statuto dell'ACI.

TITOLO VI

ALTRE DISPOSIZIONI

ART.19
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Ferma restando la validità delle licenze già concesse alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, con determinazione del Presidente vengono stabiliti i termini entro cui l'ACI e gli AC adeguano alle presenti disposizioni i rapporti in essere con i rispettivi licenziatari.
2. Ferma restando la validità delle licenze già concesse, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, le Società collegate dell'ACI che, nello svolgimento delle proprie attività, abbiano concesso in sub-licenza l'uso del Marchio, adeguano i relativi rapporti, nello stesso termine di cui al comma precedente, ai principi previsti dal presente Regolamento.
3. Entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, i Direttori degli AC comunicano i casi in cui gli AC stessi si siano avvalsi della facoltà di concessione in licenza a soggetti terzi di cui all'articolo 11.

ART.20
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore successivamente all'approvazione da parte del Consiglio Generale dell'ACI.

Allegato 1)

Allegato 2)

“Guida di applicazione dell’immagine coordinata”

Allegato 3)

Fac-simile di richiesta di licenza d'uso del Marchio ACI

All'Automobile Club d'Italia

Oggetto: richiesta uso Marchio

Il sottoscritto:

nome ed indirizzo del richiedente:

.....
.....

Tel:.....Fax:

e-mail:

indirizzo sito internet:

quale titolare della sottoindicata attività /rappresentante legale della società,

denominazione e sede:

settore di attività (barrare la casella a destra):

Artigianato	☐
Industria	☐
Commercio	☐
Turismo	☐
Altro (specificare)	☐

descrizione attività:

CHIEDE

la licenza d'uso del Marchio ACI, con le modalità e per il periodo sottoindicati, in relazione ai prodotti e/o servizi di seguito descritti:

prodotti/servizi:

--

attinenza e correlazioni con i fini istituzionali dell'ACI:

--

modalità d'uso:

--

ambito territoriale di diffusione dei prodotti e/o servizi:

--

periodo d'uso:

--

Data,

Firma del richiedente
